ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 10

Disposizioni processuali

Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

Versione in vigore dal 7 settembre 2003, non più in vigore dal 2 marzo 2006 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Capo	II — Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-10-disposizioni-processuali/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it